

Centro Sportivo San Filippo Spa
Sede in Brescia (BS) Via Bazoli n 6/10
Codice fiscale 00750630170

Al Socio Unico della Società Centro Sportivo San filippo Spa

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Relazione sul bilancio d'esercizio

Ho svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della società Centro Sportivo San Filippo Spa , costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società Centro Sportivo San Filippo Spa al 31 dicembre 2019 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. La mia responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio

Responsabilità degli Amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio affinché fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- Ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.;
- Ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- Ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;
- In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuta a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Il Revisore, considerando la dovuta attenzione alla continuità della attività aziendale, in applicazione delle disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19 contenute nell'Ordinanza e nel Decreto del Presidente del Consiglio del giorno 8 marzo 2020, nelle ordinanze n.514 del 21 marzo 2020 e n.515 del 22 marzo 2020 emanate dalla Regione Lombardia, chiede di essere informato sull'approccio adottato dalla società, sugli esiti delle eventuali consultazioni con il medico competente e con RSPP, sulle comunicazioni ed istruzioni ai dipendenti, sugli eventuali regolamenti adottati, sull'eventuale aggiornamento del DVR e/o DUVRI, in collaborazione con RSPP e su altre azioni o misure intraprese ritenute importanti da parte della società.

In particolare sono ad evidenziare gli effetti della emergenza sanitaria , in conformità a quanto previsto dell'OIC 29. Lo stesso infatti, al paragrafo 59, identifica tre tipologie di fatti avvenuti dopo la chiusura del bilancio:

1. Fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio
2. Fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio
3. Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.

Allo stato attuale delle cose si ritiene che una menzione del fatto in termini qualitativi sia opportuna, in quanto l'emergenza sanitaria globale non incide sui risultati del bilancio 2019, ma su quelli del 2020.

Infatti gli effetti di tale emergenza potrebbero anche incidere sulla stessa continuità aziendale, al netto degli interventi messi in campo dal Governo per fronteggiare questa situazione.

Pertanto si ritiene che si debba porre particolare attenzione , da parte del redattore del bilancio societario, alla relazione sulla gestione, nella sezione dedicata ai fatti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio.

Il redattore del bilancio necessariamente dovrà porre attenzione alla corretta applicazione del combinato disposto dell'art. 2427 comma 1 n. 22-quater) e dell'art. 2428 c. 2 del codice civile, nonché dell'OIC 29 (sezione "fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio). L'organo di controllo, d'altro canto, dovrà vigilare sulla corretta espressione di tale annotazione in Relazione sulla gestione, in base alla corretta applicazione del Principio di Revisione n. 560. Tutto questo vale sia per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, sia per quelle che lo redigono in forma abbreviata (art. 2435-bis).

- Ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- Ho comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, , tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art 14 comma 2, lettera e) del D.lgs 39/10

Gli Amministratori della Società Centro Sportivo San filippo Spa sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della società al 31/12/2019, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (ISA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della Società Centro Sportivo San filippo Spa , al

31/12/2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché al fine di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Società Centro Sportivo San Filippo Spa al 31/12/2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non ho nulla da riportare.

Brescia, 24/03/2020

Il Revisore Legale

Dott ssa Francesca Marsili



Il sottoscritto GIORGIO LAMBERTI, nato a Brescia il 28/01/1969, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.